SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 ottobre 1993, n. 413.

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Diritto di obiezione di coscienza

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2.

Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 3.

Modalità per l'esercizio del diritto

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

Art. 4.

Divieto di discriminazione

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 151):

Presentato dal sen. PROCACCI ed altri il 28 aprile 1992.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 3 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 7, 21 ottobre 1992; 19 novembre 1992.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 15 febbraio 1993.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 1993 e approvato il 24 febbraio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2349):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 10 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI e XIII.

Esaminato dalla XII commissione il 21 aprile 1993 e approvato il 22 settembre 1993.

93G0488

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1993, n. 414.

Regolamento concernente la revoca del decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, recante disposizioni per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 2 luglio 1977, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, concernente i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che le misure adottate con il decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1991, non hanno modificato le condizioni sanitarie degli allevamenti bovini nell'ambito della profilassi della tubercolosi e della brucellosi attuata nella regione siciliana;

Tenuto conto dei dati forniti dal servizio veterinario regionale a consuntivo dell'attività svolta nell'anno 1991 che dimostrano un'attività inferiore a quella dell'anno precedente ed una percentuale di infezione superiore;

Considerato che, anche la situazione risultante dal consuntivo dell'attività svolta nell'anno 1992, mostra elevati indici di infezione;

Considerato, inoltre, di dover revocare le disposizioni emanate con il predetto decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, anche in applicazione della decisione del Consiglio CEE del 26 giugno 1990 (90/424/CEE) pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 224 del 18 agosto 1990 che prevede la presentazione di un nuovo piano di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica;

Considerato, infine, che la decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986 (87/58/CEE) pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 24 del 27 gennaio 1987 non consente deroga alcuna;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 31 gennaio 1992;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, concernente modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1979 per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana, è revocato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1993
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 143

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La commissione di cui all'art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), nominata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è incaricata di esprimere il proprio parere sui piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi da approvarsi poi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nota all'art. 1

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.M. n. 426/1990:

«Art. 1. — 1. La regione Sicilia è autorizzata a prolungare di ulteriori mesi tre i termini stabiliti al terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1979 citato in premessa.

2. La regione Sicilia è autorizzata altresì a prolungare di mesi due al termine previsto al primo comma dell'art. 8 del più volte citato decreto 5 luglio 1979».

93G0487

ORDINANZA 6 ottobre 1993.

Ulteriore proroga dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991 riguardante l'obbligo su tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi degli allevamenti bovini allo stato brado.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 28 giungo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l'obbligo su tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi degli allevamenti bovini allo stato brado;

Vista l'ordinanza ministeriale 2 luglio 1992, concernente la proroga della predetta ordinanza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1992;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 12 maggio 1993 che ha demandato ad un gruppo di studio l'incarico di esaminare e avanzare proposte per la redazione di un regolamento concernente la brucellosi bovina;

Considerato che l'ordinanza 28 giugno 1991, prorogata con ordinanza ministeriale 2 luglio 1992 citata in premessa, scade il 31 dicembre 1993;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi degli allevamenti bovini allo stato brado in attesa dell'approvazione di un regolamento che comprenda tutta la materia concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi negli allevamenti bovini;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991 concernente «Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi», è prorogata fino all'entrata in vigore del regolamento nella materia di cui trattasi.

Roma, 6 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5821

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 ottobre 1993.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 15 ottobre 1993 e scadenza 15 ottobre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 ottobre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 129.738 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 600 milioni di ECU, al tasso d'interesse dell'8% lordo, al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 15 ottobre 1993 e scade il 17 ottobre 1994.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva riferita al prezzo, senza indicazione di prezzo base e con meccanismo di esclusione delle domande presentate a prezzi «anomali».

Art. 2

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel Centrale de Livraison de Valeurs mobilières S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati il 17 ottobre 1994, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

In sede di rimborso detta ritenuta verrà applicata alla differenza tra il valore nominale da rimborsare (100 ECU) e il prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste risultate accolte.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312, nel giorno 13 ottobre 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 13 ottobre 1994.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non può essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 13.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 12 ottobre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 14.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione di relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonché, distintamente, i regolamenti in lire a quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 15.

Poiché i buoni ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità.

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo 1 punto e mezzo percentuale dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 15 ottobre 1993, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 12 ottobre 1993, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 12, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati

Art. 18.

Il giorno 15 ottobre 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della quotazione e lira/ECU del giorno 12 ottobre 1993, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della quotazione lira ECU del giorno 13 ottobre 1993, rilevata con le modalità di cui alla suddetta legge 12 agosto 1993.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi, gravanti sull'anno finanziario 1994, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1993

Il Ministro BARUCCI

93A5836

DECRETO 13 ottobre 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 16 maggio 1990.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 192590/66-AU-215 del 4 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990 e successivamente modificato con decreto ministeriale n. 193122/66-AU-215 del 19 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1990, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 16 maggio 1990, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 4 maggio 1990, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 16 al 26 maggio 1993, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 16 al 26 aprile 1993;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 778.330.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 4 maggio 1990, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 16 maggio 1990 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 1.221.670.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 16 maggio 1990, relativi alla scadenza del 16 novembre 1993, gravanti sul capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, vengono rideterminati in complessive L. 76.351.320.950. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A5837

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1993.

Autorizzazione al centro denominato «Centro autorizzato di assistenza fiscale Romagna-Marche L.N.C.M.» S.r.l., in Ravenna, ad esercitare attività di assistenza fiscale, e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Lega nazionale delle cooperative e mutue:

1) lega provinciale delle cooperative e mutue di Ravenna;

2) lega provinciale delle cooperative di Rimini;

3) lega regionale delle cooperative e mutue delle Marche;

Vista l'istanza del 29 aprile 1993 presentata il 29 aprile 1993, con la quale il C.A.A.F. «Centro autorizzato di assistenza fiscale Romagna-Marche L.N.C.M.» S.r.l. costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal presidente sig. Ciaroni Giancarlo, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, relativamente all'ambito territoriale della regione Marche e delle province di Ravenna e Forlì (Rimini);

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 23 aprile 1993 a rogito notaio dott. Pasi Giancarlo (n. 114005 di repertorio e 16114 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 633 stipulata con la Unipol assicurazioni;

Vista la documentazione, allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il C.A.A.F. «Centro autorizzato di assistenza fiscale Romagna-Marche L.N.C.M.» S.r.l.;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Romagna-Marche L.N.C.M.» S.r.l., con sede in Ravenna, via Faentina n. 106, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese, prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale della regione Marche e delle province di Ravenna e Forlì (Rimini).

La predetta società è iscritta al n. 0012 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5803

DECRETO 9 ottobre 1993.

Autorizzazione al centro denominato «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M.» S.r.l., in Reggio Emilia, ad esercitare attività di assistenza fiscale, e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1993 con il quale sono state autorizzate a costituire i predetti centri, tra le altre, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Lega nazionale delle cooperative e mutue:

1) lega provinciale delle cooperative e mutue di Ferrara;

2) lega provinciale delle cooperative e mutue di Modena;

3) lega provinciale delle cooperative e mutue di Piacenza;

4) lega provinciale delle cooperative del comprensorio di Imola;

5) federazione provinciale delle cooperative di Reggio Emilia;

6) lega provinciale delle cooperative e mutue di Parma:

7) lega delle cooperative di Bologna;

Vista l'istanza del 29 aprile 1993 (presentata il 29 aprile 1993), con la quale il «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M. S.r.l.» costituito dalle predette organizzazioni, legalmente rappresentato dal presidente sig. Calari Roberto, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, relativamente all'ambito territoriale delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 aprile 1993 a rogito notaio dott. Vico Carlo (n. 61773 di repertorio e n. 9658 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 18389857 stipulata con la «Unipol assicurazioni»;

Vista la documentazione, allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M.» S.r.l.;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M.» S.r.l., con sede in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi, n. 3, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese, prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara.

La predetta società è iscritta al n. 0011 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5804

DECRETO 9 ottobre 1993

Autorizzazione alle organizzazioni aderenti alla Confederazione cooperative italiane - Confcooperative a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese,

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla «Confederazione cooperative italiane» (Confcooperative) distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto;

Viste le deleghe distintamente indicate nell'articolo unico del presente decreto con le quali la «Confederazione cooperative italiane» ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla «Confederazione cooperative italiane», come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal presidente della predetta Confederazione e che la «Confederazione cooperative italiane», riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 aprile 1948, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 25 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 novembre 1992 con il quale è stato approvato — da ultimo — il nuovo testo dello statuto della «Confederazione cooperative italiane», ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni

territoriali e di categoria aderenti alla «Confederazione cooperative italiane»:

1) Confcooperative Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, via Ippolito Nievo, 4, legalmente rappresentata dal presidente sig. Bruno Giust (richiesta autorizzazione presentata in data 8 luglio 1993; delega irrevocabile del 27 maggio 1993);

2) Confcooperative Bolzano, con sede in Bolzano, corso Italia n. 30, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luigi Mazzi (richiesta autorizzazione presentata in data 8 luglio 1993; delega irrevocabile del 27 maggio 1993);

3) Federazione dei consorzi cooperativi di Trento, con sede in Trento, via Segantini n. 10, legalmente rappresentata dal presidente sig. Pierluigi Angeli (richiesta autorizzazione presentata in data 8 luglio 1993; delega irrevocabile del 27 maggio 1993);

4) Confcooperative Lombardia, con sede in Milano, via Decorati al Valor Civile n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Corrado Barbot (richiesta autorizzazione presentata in data 8 luglio 1993; delega irrevocabile del 27 maggio 1993);

5) Confcooperative Veneto, con sede in Padova, via G. Savelli, n. 128, legalmente rappresentata dal presidente sig. James Siviero (richiesta autorizzazione presentata in data 8 luglio 1993; delega irrevocabile del 27 maggio 1993).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5805

DECRETO 9 ottobre 1993.

Autorizzazione al centro denominato «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.L.A.A.I. - Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane» S.r.l., in sigla «C.L.A.A.I. - C.A.A.F.» S.r.l., in Milano, ad esercitare attività di assistenza fiscale, e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista l'istanza del 28 aprile 1993 con la quale il «C.L.A.A.I - C.A.A.F. S.r.l.», legalmente rappresentato dal sig. Carlo Perucconi, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 28 gennaio 1992 a rogito notaio avv. Francesco Paolo Rivera (n. 113772 di repertorio e n. 6697 di raccolta) con il quale è stata costituita la società «Blu assicurazioni 2000 S.r.l.» e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati unitamente alla predetta istanza;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della società «Blu assicurazioni 2000 S.r.l.», redatto in data 27 aprile 1993 a rogito notaio dott. Alberto Roncoroni (n. 96966 di repertorio e n. 11343 di raccolta) dal quale si evince la modifica della denominazione sociale in «C.L.A.A.I. - C.A.A.F. S.r.l.», la modifica dell'oggetto sociale, l'aumento del capitale sociale in L. 100.000.000, il trasferimento della sede legale, là nomina delle cariche sociali e l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale, allegato al suddetto verbale di assemblea;

Vista la documentazione contabile relativa all'attività svolta dalla società «Blu assicurazioni 2000 S.r.l.» allegata alla nota del 3 agosto 1993 del presidente del Centro autorizzato di assistenza fiscale «C.L.A.A.I. - Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane S.r.l.»;

Vista la polizza di assicurazione n. 11307199, stipulata con la «Unipol assicurazioni»;

Vista la documentazione, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di più di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.L.A.A.I. - C.A.A.F. S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti d'impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società denominata «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.L.A.A.I. - Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane S.r.l.» in sigla «C.L.A.A.I. - C.A.A.F. S.r.l.», con sede in Milano, piazzetta Pattari n. 4, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese, previste dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0007 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5806

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni:

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 2 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per gli anni 1991-93, ed in particolare l'art. 11 relativo alle proposte di istituzione *ex novo* di diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 gennaio 1992, con il quale è stata concessa all'Università degli studi «G D'Annunzio» di Chieti l'autorizzazione prescritta dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 ad istituire i corsi di diploma universitario;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 22 dicembre 1992 e del 22 gennaio 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 13 settembre 1993.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale.

Decreta

1. A decorrere dal 1° novembre 1993 è istituito il corso di diploma universitario di «terapista della riabilitazione».

2. Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) all'art 6 «articolazione dell'Università e organizzazione» il terzo, il quarto e il quinto rigo vengono così riformulati «facoltà di medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e con i corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche, per tecnico di laboratorio biomedico, in dietologia e dietetica applicata, di terapista della riabilitazione», con sede in Chieti;

b) dopo l'art. 391 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario di «terapista della riabilitazione»:

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 392. — 1. È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Chieti, il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti

disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 393. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A: Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6 Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
riabilitazione generale.

A 7. Inglese scientifico

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato. attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale

I Anno - II semestre

Area B Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
chimica biologica;
fisiologia umana,
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.
patologia generale.
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia·
anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale,
cinesiologia speciale.

B.4 Corso integrato di psicologia:
psicologia generale:
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B 5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre

Area C Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi. lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni. disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C 1 Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:
chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria·
neonatologia:
patologia pediatrica.

C 3. Corso integrato di psichiatria·
psichiatria generale:
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - II semestre:

Area D. Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti. 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D 1. Corso integrato di neurologia:
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica.
medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia.
reumatologia

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore·
ortopedia,
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso struttre ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre.

Area E· Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:
cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale,
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:
patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica:
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio·pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F. Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:
tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G. Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:
tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:
tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 394. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone l'apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciacun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 23 settembre 1993

Il rettore: CRESCENTI

93A5769

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 1° ottobre 1993, n. **450**.

Richieste di acquisto di immobili o di locazioni passive da parte di amministrazioni dello Stato.

Alle intendenze di finanza

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale del coordinamento territoriale

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Al Gabinetto dell'on. sig. Ministro delle finanze

Al sig. Segretario generale del ministero delle finanze

Alle direzioni e uffici centrali del Ministero delle finanze

Alla direzione centrale dei servizi tecnici erariali

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alle direzioni compartimentali del territorio

Agli uffici tecnici erariali

In questi ultimi anni si è constatato l'accresciuto ricorso al mercato privato per l'acquisto o la locazione di immobili idonei a soddisfare le esigenze dei vari servizi della P.A., risultando buona parte degli edifici demaniali inagibili o inadeguati alle aumentate necessità.

L'erario si è trovato pertanto costretto a sostenere gravosi oneri per l'acquisto o la locazione di edifici di proprietà privata da impiegare per le attività d'istituto, distraendo risorse che avrebbero potuto essere destinate al recupero degli stabili demaniali.

Nel raccomandare una maggiore attenzione alla conservazione e alla fruttuosa utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, così da far ricorso al mercato privato solo in casi di comprovata ed ineludibile necessità, si ritiene, per tali evenienze, assolutamente indispensabile attenersi a procedure quanto più trasparenti possibile nell'acquisto e nella locazione di edifici privati da adibire agli usi governativi.

Ciò premesso, codeste intendenze, in sede istruttoria, vorranno tenere nel debito conto i seguenti indirizzi di massima:

1) gli acquisti o le locazioni di immobili di aliena proprietà potranno essere avviati solo se risulti che è stata operata una adeguata selezione delle offerte sulla base di un'accurata indagine di mercato per la quale ci si è avvalsi di idonee forme di pubblicità sia attraverso la stampa sia attraverso le radio e televisioni locali.

A tal fine, le amministrazioni statali, che intendono acquistare o assumere in locazione immobili privati, dovranno indicare, oltre alle esigenze istituzionali da soddisfare, le modalità con le quali sono state esperite le indagini di mercato e il relativo esito, nonché l'offerta che hanno ritenuto di dover prescegliere in quanto risultata più conveniente sotto l'aspetto economico e funzionale. Le medesime amministrazioni dovranno altresì segnalare il prezzo o il canone offerto dai soggetti contattati, la rispondenza degli immobili alle vigenti norme urbanistico-edilizie, nonché gli elementi che ne individuano con esattezza la consistenza e le caratteristiche costruttive e tecnologiche. Notizie, peraltro, indispensabili agli uffici tecnici erariali per procedere alle stime di loro competenza;

2) solo dopo che risulti acclarata, in maniera incontestabile, la convenienza dell'offerta prescelta tra le varie possibili e risulti, altresì, esclusa la convenienza o accertata l'impossibilità di procedere con il sistema della permuta con beni disponibili di proprietà statale, potrà essere dato seguito all'iter acquisitivo o rilasciato il nulla osta alla spesa per la locazione di immobili;

3) la concretizzazione del contratto di acquisto o locazione non potrà avere luogo se non verrà preliminarmente accertato che l'impiego dell'immobile prescelto ad uffici pubblici che s'intende dara al cespite è pienamente compatibile con la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti sul territorio ove trovasi il bene;

4) per la stipula dei contratti di locazione passiva dovrà essere opportunamente inserita - ove il proprietario dell'immobile prescelto sia consenziente - apposita clausola che consenta all'amministrazione di acquistare l'immobile in un tempo congruo alle esigenze dell'amministrazione medesima, scomputando sul prezzo i relativi canoni di locazione nel frattempo corrisposti.

Nel caso, tale clausola dovrà avere il seguente tenore: «L'amministrazione locataria si riserva la facoltà di procedere all'acquisto dell'immobile locato, manifestando la relativa volontà entro due anni dalla consegna dell'immobile medesimo con formalizzazione dell'atto di acquisto relativo entro l'ulteriore termine di anni due.

L'acquisto avverrà al prezzo determinato dall'U.T.E. al momento dell'esercizio della facoltà di acquisto da parte dell'amministrazione.

Dal prezzo, così determinato, verranno scomputati, a titolo di recupero, i canoni di locazione corrisposti fino alla data di stipula del contratto formale di acquisto».

Sempre in tema di locazioni passive, si rammenta che con circolare della direzione generale del demanio n. 425 del 30 luglio 1988 furono impartite istruzioni di carattere generale in ordine ai criteri da adottare ai fini del rilascio del prescritto nulla osta alla spesa, istruzioni che, unitamente alle ulteriori disposizioni successivamente emanate in materia, si ribadiscono, con il rinnovato e perentorio invito alla loro scrupolosa osservanza.

Si ravvisa la necessità di evidenziare che, per evitare inutili perdite di tempo o ritardi nella trattazione delle pratiche, questa amministrazione non prenderà in esame le proposte di acquisto o di locazione successive alla presente circolare che non rispecchino i principi di massima sopra enunciati o che risultino incomplete per quanto concerne gli elementi di valutazione e la necessaria documentazione.

*

* *

Per quanto riguarda particolarmente la città di Roma, si fa presente che la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma capitale della Repubblica, prevede che i progetti diretti alla rilocalizzazione delle sedi delle pubbliche amministrazioni siano coordinati in una visione organica ed unitaria del contesto urbano. Ciò stante, occorrerà tenere nella debita considerazione la lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri n. UCA/14880/70 del 26 ottobre 1992 con la quale è stata confermata la direttiva del Ministro per le aree urbane, giusta circolare MAU/97 del 29 gennaio 1991, la quale dispone che tutte le iniziative dirette all'ampliamento di sedi, all'accorpamento di esse, alla locazione di immobili, all'acquisto o alla ristrutturazione di locali interessanti il centro urbano di Roma e le zone limitrofe, debbono essere preventivamente assentite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.

Pertanto tutte le proposte di acquisto o di locazione passiva dovranno soggiacere a tali direttive.

*

* *

Alle intendenze di finanza, infine, si ritiene utile rammentare che con riferimento alla legge n. 358 del 29 ottobre 1991, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, il programma straordinario di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, non può né deve prescindere dai surrichiamati indirizzi di massima.

In ogni caso, si ritiene utile raccomandare l'opportunità che le esigenze allogative cui allo stato occorre far fronte vengano formulate alla luce delle richiamate norme e, comunque, non avulse dell'impianto complessivo della riforma dell'amministrazione finanziaria in corso di piena definizione.

*

* *

Si confida nella puntuale osservanza degli indirizzi di massima sopraindicati, ai quali, peraltro, dovranno uniformarsi - nella specifica competenza - tutte le amministrazioni statali.

Il direttore generale: VACCARI

93A5809

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Sammichele di Bari ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 233/1° sett. del 26 maggio 1993 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 1° circolo di Sammichele di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un TV color Philips del valore di L. 700.000 e un videoregistratore Philips mod. 6390 del valore di L. 800.000 disposto dalla Cassa rurale ed artigiana di Sammichele di Bari.

Con decreto n. 234/I del 27 maggio 1993 del prefetto della provincia di Bari la direttrice didattica del 1° circolo di Sammichele di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti 7046 del valore di L. 3.570.000 con supporto del valore di L. 416.000 disposta dall'associazione genitori - scuola elementare e materna di Sammichele di Bari.

93A5783

Autorizzazione alla scuola elementare del 2° circolo di Noci ad accettare una donazione

Con decreto n. 117/1° sett. del 26 maggio 1993 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico della scuola elementare 2° circolo di Noci è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer Philips completo di monitor del valore di L. 1.500.000 disposta dalla scuola europea di Foggia.

93A5784

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Noci ad accettare una donazione

Con decreto n. 116/1° sett. del 26 maggio 1993 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 2° circolo di Noci è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer 128 Olivetti Prodest del valore di L. 800.000 disposta dalla scuola europea di Foggia.

93A5785

Autorizzazione alla scuola elementare del 1° circolo di Rutigliano ad accettare una donazione

Con decreto n. 235 I del 26 maggio 1993 del prefetto della provincia di Bari la direttrice didattica della scuola elementare 1° circolo di Rutigliano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colori del valore di L. 700 000 disposta dai genitori degli alunni della scuola materna statale

93A5786

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Modugno ad accettare una donazione

Con decreto n 236 I del 20 maggio 1993 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 2° circolo di Modugno è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Mita DC-1657 del valore di L 5 284.909, un Developer di L 91 630, un Torner di L 238.000 e un supporto del valore di L 321 300 diposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Modugno

93A5787

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Cassano Murge ad accettare una donazione

Con decreto n 272 I del 9 giugno 1993 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico della scuola elementare statale di Cassano Murge è stato autorizzato ad accettare la donazione di due fotocopiatrici Olivetti mod. C/7025 del valore complessivo di L. 6 783.000 disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Cassano Murge

93A5788

Autorizzazione alla direzione didattica di Tolmezzo ad accettare una donazione

Con decreto n 3232 1° sett del 22 luglio 1993 del prefetto della provincia di Udine il direttore pro-tempore della direzione didattica di Tolmezzo è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olimpia Uta X 220 del valore di L. 1 000 000 disposta dai rappresentanti dei genitori della scuola elementare di Tolmezzo

93A5789

Autorizzazione alla direzione didattica del 4° circolo di Udine ad accettare una donazione

Con decreto n 4289 1° sett del 13 agosto 1993 del prefetto della provincia di Udine il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica 4° circolo di Udine è stato autorizzato ad accettare la donazione di cinque schermi di proiezione «Total Shield» del valore complessivo di L 600 000 disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Udine.

93A5790

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 15 ottobre 1993

Dollaro USA	1592,77
ECU	1863,54
Marco tedesco	985,26
Franco francese	277,92
Lira sterlina	2404,60
Fiorino olandese	875,97
Franco belga	44,703
Peseta spagnola	12,175
Corona danese	242,32
Lira irlandese	2312,06
Dracma greca	6,740
Escudo portoghese	9 506
Dollaro canadese	1201,82
Yen giapponese	14,893
Franco svizzero	1116,17
Scellino austriaco	140,05
Corona norvegese	223,97
Corona svedese	200,98
Marco finlandese	278,46
Dollaro australiano	1056,01

93A5858

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Bruna, con sede in Reana del Royale (Udine) e unità in Reana del Royale (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 gennaio 1993 al 6 gennaio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Bonesi Ettore, con sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 marzo 1993 al 17 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988 n 160

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.Z. industria per l'arredamento, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità in Cesano Maderno (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e stabilimento in Pisticci (Matera) e uffici di Gallarate (Milano), per il periodo dall'11 giugno 1993 al 10 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.M. - Officina meccanica Magnago già Bergomi, con sede in Magnago (Milano) e unità in Magnago (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1993 al 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cav. Luigi Presel, con sede in Trieste e stabilimento in Trieste, per il periodo dal 28 aprile 1993 al 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Italo Marin, con sede in Remanzacco (Udine) e stabilimenti in Gradisca (Gorizia), Sacile (Pordenone), Zelarino (Venezia), Malborghetto-Forni Avoltri (Udine), Palmanova-Laipacco di Tricesimo-Rivolto (Udine) e Valle del Foglia (Pesaro), per il periodo dal 13 maggio 1993 al 12 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirix Intervitrum, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e stabilimento in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 5 maggio 1993 al 4 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.E.S., con sede in Trento e unità in Rovereto (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1993 al 19 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Restel Vetroresina Applications, con sede in Povoletto (Udine) e unità in Povoletto (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 marzo 1993 al 12 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bo Antonio e Giovanni, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimeno in Beinasco (Torino), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.C. - Impresa torinese costruzioni, con sede in Torino e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1993 al 27 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forn/o/ Matic Engineering, con sede in Torino e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bollo, con sede in Coggiola (Vercelli) e stabilimento e uffici in Coggiola (Vicenza), per il periodo dal 9 agosto 1993 all'8 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società di produzione e commercio prodotti alimentari, con sede in Torino e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 maggio 1993 al 10 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nucleo, con sede in Milano e unità in Mondovì (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conver, con sede in Torino e stabilimento in Torino per il periodo dal 27 marzo 1993 al 26 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allograf, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità in Settimo Torinese (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 aprile 1993 al 15 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1986, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 in attuazione della delibera CIPI citata in preambolo, che ha approvato il programma per crisi aziendale della S.r.l. Iemsa costruzioni, con sede legale in Aprilia (Latina), è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 in attuazione della delibera CIPI citata in preambolo, che ha approvato il programma per crisi aziendale della S.r.l. Compagnia generale montaggi industriali, con sede legale in Brindisi, è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 in attuazione della delibera CIPI citata in preambolo, che ha approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Geomeccanica, con sede legale in Siracusa, è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1992 al 25 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 in attuazione della delibera CIPI citata in preambolo, che ha approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Geomeccanica, con sede legale in Siracusa, è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 maggio 1992 al 30 settembre 1992.

Si applica l'art. 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 in attuazione della delibera CIPI citata in preambolo, che ha approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Itin, con sede legale in Roma, è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 in attuazione della delibera CIPI citata in preambolo, che ha approvato il programma per crisi aziendale della S.r.l. El.Mo., con sede in Montalto di Castro (Viterbo), è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 in attuazione della delibera CIPI citata in preambolo, che ha approvato il programma per crisi aziendale della S.p.a. Filippo Fochi, con sede legale in Vimodrone (Milano), è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.I.S. - Fabbrica apparecchi idrotermici Simonato, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento in S. Giovanni Lupatoto (Verona), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Sudeuropa, con sede in Milano e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 1° agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società D.P.G. - Diaries Production Group S.r.l., con sede legale e stabilimento in Roma, per il periodo dal 29 febbraio 1992 al 28 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società «Cooperativa 19 luglio», con sede e stabilimento in Taranto per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, con sede in Roma e unità in Roma e Milano, per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. - Società editrice Il Popolo - La Discussione - Edizioni Cinque Lune di Roma, per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 24 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abete grafica, con sede in Roma, per l'unità in Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 31 maggio 1993.

93A5776

Modificazioni allo statuto del Consorzio padano delle cooperative «G. Matteotti», in Ferrara

Con decreto interministeriale 1° marzo 1993, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 54 e 56 dello statuto del Consorzio padano delle cooperative «G. Matteotti», in Ferrara approvato su decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1982, n. 793.

93A5811

Modificazioni allo statuto del «Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro», in Ravenna

Con decreto interministeriale 26 marzo 1993, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 dello statuto del «Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro», con sede in Ravenna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1967.

93A5812

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 21 settembre 1993, il dott. Davide Cortellessa, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa A.S.A. (Agricoltori sessani associati), con sede in Caserta, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 giugno 1985, in sostituzione del dott. Dante Olivieri, dimissionario, a completamento della terna già nominata.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993, è stata prorogata, per un periodo di sei mesi, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Garbagnate Due», con sede in Garbagnate (Milano), e ne è stato nominato commissario governativo il dott. Mario Caizzone, via S. Fulcorina, 19, Milano, in sostituzione del dott. Francesco Bertolini.

93A5813

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 554/1993 del 7 ottobre 1993

Specialità medicinale: «TRIATEC» (Ramipril) capsule mg 1,25, capsule mg 2,5 e capsule mg 5.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via M.U. Traiano, 18, codice fiscale 00849620158.

Modifiche apportate:

preparazioni e confezioni: in sostituzione della forma farmaceutica «capsule» nei dosaggi 1,25 mg, 2,5 mg e 5 mg è autorizzata la forma «compresse» nei medesimi dosaggi;

numeri di A.I.C.:

1) 28 compresse mg 1,25; n. A.I.C.: 027161049 (in base 10) 0TWWGT (in base 32);

2) 28 compresse mg 2,5; n. A.I.C.: 027161052 (in base 10) 0TWWGW (in base 32);

3) 14 compresse mg 5; n. A.I.C.: 027161064 (in base 10) 0TWWH8 (in base 32).

Composizione: le composizioni autorizzate sono ora le seguenti:

per le compresse mg 1,25: principio attivo: invariato; eccipienti: q.b. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,221, amido pregelatinizzato mg 49,529, cellulosa microcristallina mg 48,75, sodio stearilfumarato mg 0,25);

per le compresse mg 2,5: principio attivo: invariato; eccipienti: q.b. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,441, amido pregelatinizzato mg 48,809, cellulosa microcristallina mg 48, sodio stearilfumarato mg 0,25);

per le compresse mg 5: principio attivo: invariato; eccipienti: q.b. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,882, amido pregelatinizzato mg 46,868, cellulosa microcristallina mg 47, sodio stearilfumarato mg 0,25).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

le succitate confezioni nella nuova forma farmaceutica restano collocate tra i medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale alle condizioni precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dal: 1° maggio 1994.

Decreto n. 555/1993 del 7 ottobre 1993

Specialità medicinale: «QUARK» (Ramipril) capsule mg 1,25, capsule mg 2,5 e capsule mg 5.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza n. 138, codice fiscale 00403210586.

Modifiche apportate:

produttore: Hoechst Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) s.s. n. 17 km 22;

preparazioni e confezioni: in sostituzione della forma farmaceutica «capsule» nei dosaggi 1,25 mg, 2,5 mg e 5 mg è autorizzata la forma «compresse» nei medesimi dosaggi;

numeri di A.I.C.:

1) 28 compresse mg 1,25; n. A.I.C.: 027162041 (in base 10) 0TWXFT (in base 32);

2) 28 compresse mg 2,5; n. A.I.C.: 027162054 (in base 10) 0TWXG6 (in base 32);

3) 14 compresse mg 5; n. A.I.C.: 027162066 (in base 10) 0TWXGL (in base 32).

Composizione: le composizioni autorizzate sono ora le seguenti:

per le compresse mg 1,25: principio attivo: invariato; eccipienti: q.b. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,221, amido pregelatinizzato mg 49,529, cellulosa microcristallina mg 48,75, sodio stearilfumarato mg 0,25);

per le compresse mg 2,5: principio attivo: invariato; eccipienti: q.a. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,441, amido pregelatinizzato mg 48,809, cellulosa microcristallina mg 48, sodio stearilfumarato mg 0,25);

per le compresse mg 5: principio attivo: invariato; eccipienti: q.b. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,882, amido pregelatinizzato mg 46,868, cellulosa microcristallina mg 47, sodio stearilfumarato mg 0,25).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

le succitate confezioni nella nuova forma farmaceutica restano collocate tra i medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale alle condizioni precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dal: 1° maggio 1994.

Decreto n. 556/1993 del 7 ottobre 1993

Specialità medicinale: «UNIPRIL» (Ramipril) capsule mg 1,25, capsule mg 2,5 e capsule mg 5.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, n. 9, codice fiscale n. 00691950240.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli n. 10, codice fiscale n. 07968910153:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società Hoechst Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) s.s. n. 17 km 22;

preparazioni e confezioni: in sostituzione della forma farmaceutica «capsule» nei dosaggi 1,25 mg, 2,5 mg e 5 mg è autorizzata la forma «compresse» nei medesimi dosaggi;

Numeri di A.I.C.:

1) 28 compresse mg 1,25; n. A.I.C.: 027166040 (in base 10) 0TX1BS (in base 32);

2) 28 compresse mg 2,5; n. A.I.C.: 027166053 (in base 10) 0TX1C5 (in base 32);

3) 14 compresse mg 5: n. A.I.C.: 027166065 (in base 10) 0TX1CK (in base 32);

composizione: le composizioni autorizzate sono ora le seguenti:

per le compresse mg 1,25:

principio attivo: invariato;

eccipienti: q.b. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,221, amido pregelatinizzato mg 49,529, cellulosa microcristallina mg 48,75, sodio stearilfumarato mg 0,25);

per le compresse mg 2,5:

principio attivo: invariato;

eccipienti: q.a. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,441, amido pregelatinizzato mg 48,809, cellulosa microcristallina mg 48, sodio stearilfumarato mg 0,25);

per le compresse mg 5:

principio attivo: invariato;

eccipienti: q.b. a mg 100 (idrossipropilmetilcellulosa mg 0,882, amido pregelatinizzato mg 46,868, cellulosa microcristallina mg 47, sodio stearilfumarato mg 0,25);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4 legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

le succitate confezioni, nella nuova forma farmaceutica, restano collocate tra i medicinali prescrivibili dal S.S.N. alle condizioni precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dal: 1° maggio 1994.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. 409/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «CEREBROPAN» 12 fiale da 5 ml/1 g, 40 compresse da 800 mg e 12 fialoidi da 15 ml/3 g.

Titolare A.I.C.: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tunisia, 39.

Modifica apportata: produttore. La specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata dall'Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 414/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «ESTO» - 3 fiale iniettabili × mg 1000.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti) la composizione ora autorizzata è la seguente: 1 fiala contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili ml 4;

produttore: la specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è ora prodotta e controllata, oltre che dalla società Mediolanum Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ancona.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 415/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «GLIAVIS» (L-α-glicerofosforiletarolamina) 14 compresse da 500 mg, 10 flaconcini per uso orale da 500 mg e 3 fiale iniettabili IM IV da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità è ora denominata «LUCIBRAN» (L-α-glicerofosforiletanolamina);

composizione (limitatamente agli eccipienti delle fiale iniettabili): principio attivo: invariato. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4.

numeri di A.I.C.:

14 compresse da 500 mg; A.I.C. n 028105043 (in base 10) 0UTQBM (in base 32);

10 flaconcini per uso orale da 500 mg; A.I.C. n. 028105056 (in base 10) 0UTQC0 (in base 32);

3 fiale iniettabili IM IV da 1000 mg; A.I.C. n. 028105068 (in base 10) 0UTQCD (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal: 1° maggio 1994.

Provvedimento n. 418/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «DUMIROX», 30 compresse da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Upjohr S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caporago (Milano), via G. E. Upjohr, 2.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato. Eccipienti: mannitolo mg 152, amido di mais mg 40, amido gelificato mg 6, sodio stearilfumarato mg 1,8, silice precipitata mg 0,8, copolimero dell'acido metacrilico e di esteri dell'acido acrilico mg 14, talco mg 5,1, triacetina mg 1,4, polivinilpirrolidone 25.000 mg 0,2, titanio biossido mg 0,8, ossido di ferro giallo mg 0,1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 419/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale «SUMIGRENE», siringhe pre-riempite con autoiniettore

Titolare A I C Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47

Modifica apportate

confezionamento adozione di un nuovo autoiniettore (Penkit) con conseguente variazione delle dimensioni delle siringhe pre-riempite per eliminazione del pistone dello stantuffo;

numero A I C al prodotto con il nuovo confezionamento è attribuito il numero di A I C · 027987066 (in base 10) 0UQ33U (in base 32)

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 16 ottobre 1993.

Fino al 31 dicembre 1993 per le confezioni della specialità medicinale recanti il nuovo confezionamento può essere utilizzato il numero di A I C precedentemente autorizzato (027987015)

Le confezioni del prodotto recanti il numero di A.I.C. precedentemente autorizzato non possono essere più vendute a decorrere dal 1° aprile 1994

Provvedimento n. 420/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «RECOMBIVAX HB», 1 flacone ml 1/mcg 10 e 1 flacone ml 0,5/mcg 5.

Titolare A I C : Merck e Co. Inc. Rahway - New Jersey - USA, rappresentata da Merck Sharp e Dohme (Italia) S p a , con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni, 6.

Modifica apportata: produttore limitatamente ai controlli: la specialità medicinale è ora controllata dal National Institute of Pubblic Health and Environmental Protection - Bilthoven - Olanda.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 421/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinali:

«ATTENUVAX» 1 flac. liof. + 1 flac. solv.;

«MERUVAX II» 1 flac. monodose liof + flac. solv.;

«MUNPSVAX» 1 flac. ml 0,5 + 1 flac solv.

Titolare A I.C.: Merck Sharp e Dohme - Divisione della Merck e Co. Inc. - West Point - Pennsylvania - USA, rappresentata da Merck Sharp e Dohme (Italia) S p a. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni, 6

Modifica apportata: produttore limitatamente ai controlli: le specialità medicinali sono ora controllate dal National Institute of Pubblic Health and Environmental Protection - Bilthoven - Olanda.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n 422/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «PANCREX DUO», 100 capsule.

Titolare A.I.C.: Samil S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5.

Modifica apportate.

produttore: la fase produttiva delle microsfere della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Biochemie Gesellschaft m.b H. nello stabilimento sito in Kundl (Austria);

la fase di incapsulamento è ora effettuata dalla Sandoz - LPB - Samil nell'officina di Milano, via Quaranta, 12,

le operazioni terminali di confezionamento (blisteratura e astucciamento) sono ora effettuate dalla Sandoz - LPB - Samil sia presso lo stabilimento di Milano, via Quaranta, 12 in quello di Cinisello Balsamo. via dei Lavoratori, 54

Modifica composizione limitatamente agli eccipienti

la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: cloruro di calcio esaidrato. calcio carbonato, acido edetico, trietilcitrato, acido metacrilico copolimero, gelatina, titanio biossido, pigmento ossido di ferro giallo, eritrosina nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 16 ottobre 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n. 423/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «TAURSOL», (acido tauroursodesossicolico) 20 compresse rivestite da 150 mg e 20 compresse rivestite da 300 mg

Titolare A I C.: Alfa Wassarmann S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Alarro Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti). Taursol 150 mg, la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: cellulosa microcristallina PH.EUR mg 10,75, carbossilmetilcellulosa sodica reticolata U.S.P. mg 22,38, sodio laurilsolfato PH.EUR mg 1,87. magnesio stearato PH.EUR mg 1,62, amido di mais PH.EUR mg 3,38, idrossipropilmetilcellulosa U.S.P. mg 7, polietilenglicole 6000 F.U. mg 0,2, biossido di titanio PH.EUR mg 1.6. talco PH.EUR mg 1.6; Taursol 300 mg, la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: cellulosa microcristallina PH.EUR mg 21,50, carbossilmetilcellulosa sodica reticolata U.S.P. mg 44,75, sodio laurilsolfato PH.EUR mg 3,75, magnesio stearato PH.EUR mg 3,25, amido di mais PH.EUR mg 6,75, idrossipropilmetilcellulosa U S.P. mg 10,5, polietilenglicole 6000 F.U. mg 0,3, biossido di titanio PH.EUR mg 2,4, talco PH.EUR mg 2,4.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 424/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale «DICYNONE», (etamsilato) 20 compresse dosate a 250 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti). la composizione ora autorizzata è la seguente. Principio attivo invariato. Eccipienti: solfito di sodio, cellulosa micrograulare, amido, acido stearico, polivinilpirrolidore, sodio citrato monobasico, nelle quantità indicate nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 425/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale. «SUMADOL» siringhe pre-riempite con autoiniettore

Titolare A.I C : Italfarmaco S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: confezionamento.

adozione di un nuovo autoiniettore (Penkit) con conseguente variazione delle dimensioni delle siringhe preriempite per eliminazione del pistone dello stantuffo.

Numero A I C.· al prodotto con il nuovo confezionamento è attribuito il numero di A I C 027977065 (in base 10) 0UPTC9 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Fino al 31 dicembre 1993 per le confezioni della specialità medicinale recanti il nuovo confezionamento può essere utilizzato il numero di A.I.C. precedentemente autorizzato (027977014). Le confezioni del prodotto recanti il numero di A I C. precedentemente autorizzato non possono essere più vendute dal 1° aprile 1994

Provvedimento n. 426/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «RESULIN» 30 bustine mg 100.

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale di Giuseppe Rende S.r.l., con sede in Roma, via Salaria n. 1240.

Modifica apportata composizione limitatamente agli eccipienti

la composizione ora autorizzata e la seguente principio attivo invariato.

Eccepienti

saccarosio mg 1.308,

maltodestrine mg 15,

acido citrico mg 30.

aroma di arancio mg 45

Decorrenza di efficacia del provvedimento 16 ottobre 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n. 427/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale «LIBRASE» (pentosano polisolfoestere) 40 g di pomata.

Titolare A.I.C.. Smith Kline & French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti.

Modifica apportata (limitatamente agli eccepienti):

la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 g di pomata contengono: principio attivo: invariato, eccepienti: decil oleato g 10,000, miscela alcool cetilstearilico e cetilstearil solfato sodico g 6,000, miscela alcool cetilstearilico ed emulsionanti non ionici g 6,000, potassio sorbato g 0.200, glicole propilenico g 0,750, miscela di p-idrossibenzoati g 0,200, sorbitolo 70% non cristallizzabile g 5.000, miscela di antiossidanti (BHA - BHT - Ascorbile palmitato) g 0,025, 2-bromo-2nitropropano-1,3-diolo g 0.010, acqua depurata q b a g 100,000.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n. 428/1993 del 6 ottobre 1993

Tutte le specialità medicinali registrate a nome della società sottoindicata.

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutici ICI Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25 - codice fiscale 00735390155

Modifica apportata.

titolare A.I.C.: modifica denominazione sociale da ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutici ICI Pharma - a Zeneca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), via F. Sforza - Palazzo Volta - codice fiscale 00735390155

Decorrenza di efficacia del provvedimento 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 429/1993 del 6 ottobre 1993

Tutte le specialità medicinali registrate a nome della società sottoindicata

Titolare A.I.C.. Imperial Chemical Industries PLC - ICI Pharmaceuticals - Cheshire - UK - rappresentata da ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutici ICI Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25 - codice fiscale 00735390155

Modifica apportata

titolare A.I.C.: modifica denominazione sociale della titolare A.I.C. e della rappresentante per l'Italia da Imperial Chemical Industries PLC - ICI Pharmaceuticals - Cheshire - UK - a Zeneca Ltd - UK e da ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutici ICI Pharma a Zeneca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), via F. Sforza - Palazzo Volta - codice fiscale 00735390155.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 430/1993 del 6 ottobre 1993

Tutte le specialità medicinali registrate a nome della società sottoindicata

Titolare A.I.C.: ICI Pharma, con sede in Cedex - Francia rappresentata da ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutici ICI Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25 - codice fiscale 00735390155

Modifica apportata.

titolare A.I.C.: modifica denominazione sociale della titolare A.I.C. e della rappresentante per l'Italia da ICI Pharma - Francia a Zeneca Pharma - Francia e da ICI Italia S.p.a. - Divisione farmaceutici ICI Pharma a Zeneca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), via F. Sforza - Palazzo Volta - codice fiscale 00735390155.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 431/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «DERMODIS» tubo da g 30 di pomata al 5%.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento 16 ottobre 1993

Provvedimento n. 433/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale. OH B12 BI - «1000» 5 fiale liof. + 5 fiale solv. - «5000» 3 fiale liof. + 3 fiale solv.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Modifica apportata: produttore

la specialità medicinale è ora prodotta, limitatamente alla fiala di liofilizzato, dalla società Lafar S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 434/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: OH B12 - «1000» 5 fiale liof + 5 fiale solv - «5000» 3 fiale liof. + 3 fiale solv.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Modifica apportata: produttore

la specialità medicinale è ora prodotta, limitatamente alla fiala di liofilizzato, dalla società Lafar S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 16 ottobre 1993

Provvedimento n. 435/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «BETADINE GINECOLOGICO» flacone di soluzione da 125 mg e «BETADINE GINECOLOGICO P» soluzione pronta per l'uso (5 flaconi da 140 ml, 5 fialoidi da 10 ml e 5 cannule)

Titolare A.I.C.. Asta medica S.p.a.. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella, 3 5

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale «Betadine ginecologico» ora è prodotta anche dalla società estera Laboratoires Sarget nello stabilimento sito in Merignac - Bordeaux (Francia); la specialità medicinale «Betadine ginecologico P» ora è anche prodotta, controllata e confezionata come appresso:

produzione dei fialoidi da 10 ml contenenti il principio attivo (preparazione della soluzione, ripartizione della soluzione in fialoidi di materiale plastico. controllo analitico) da parte della società S.I.F.R.A. - Società italiana farmaceutici Ravizza» S.p.a. nello stabilimento sito in Isola della Scala (Verona);

controllo analitico dei fialoidi da 10 ml contenenti il principio attivo, produzione e controllo dei flaconi da 140 ml contenenti gli eccipienti, confezionamento terminale e controllo analitico del prodotto finito da parte della società estera Laboratoires Sarget nello stabilimento sito in Merignac-Bordeaux (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 436/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «ROACCUTAN» (isotretinoina) capsule nelle confezioni: 30 capsule 2,5 mg, 30 capsule 10 mg, 30 capsule 20 mg.

Titolare A.I.C.: F. Hoffmann La Roche Ltd, Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia da Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale 00747170157.

Modifiche apportate:

denominazione: accanto alla denominazione Roaccutan viene aggiunta la specificazione «2,5 - 10 - 20» indicativa del dosaggio;

composizione (limitatamente agli eccipienti);

una capsula da 2,5 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: oli vegetali parz. idrogenati 7,68 mg, cera gialla 1,92 mg, olio di semi di soia idrogenato 1,92 mg, olio di soia 26,98 mg. Componenti della capsula molle: invariati;

una capsula da 10 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: oli vegetali parz. idrogenati 30,72 mg, cera gialla 7,68 mg, olio di semi di soia idrogenato 7,68 mg, olio di soia 107,92 mg. Componenti della capsula molle: invariati;

una capsula da 20 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: oli vegetali parz. idrogenati 61,44 mg, cera gialla 15,36 mg, olio di semi di soia idrogenato 15,36 mg, olio di soia 215,84 mg. Componenti della capsula molle: invariati.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 437/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «MESULID» (nimesulide), nelle forme e dosaggi: 30 compresse × mg 100; 15 compresse × mg 200; 30 bustine di granulare × mg 50 e 30 bustine di granulare × mg 100.

Titolare A.I.C.: Società LPB - Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54;

Modifiche apportate:

Produttore:

per le preparazioni compresse da mg 100 e da mg 200: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'AIC oltre che nello stabilimento consortile sito in Cinisello Balsamo (Milano), anche in quello consortile sito in Milano, via Quaranta, 12;

per le preparazioni bustine di granulato da mg 50 e da mg 100: la produzione del granulato ed il controllo sono ora effettuati dalla società titolare dell'AIC oltre che nello stabilimento consortile sito in Cinisello Balsamo (Milano) anche in quello consortile sito in Milano, via Quaranta, 12.

Restano confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate ad effettuare le operazioni di imbustamento e quelle terminali di confezionamento sia nel succitato stabilimento consortile sito in Milano, via Quaranta, 12, sia nello stabilimento della società Lamp S. Prospero S.p.a. sito in S. Prospero (Modena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 438/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «TORECAN» 6 supposte.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1.

Modifica apportata:

confezionamento: la specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, viene ora confezionata in strip di PVC/PE.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 439/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «REXALGAN» 30 bustine × mg 20.

Titolare A.I.C.: Dompè farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12.

Modifica apportata:

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in L'Aquila, via Campo di Pile. Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 441/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «MUCONORM» flacone da 200 ml di sciroppo al 3%.

Titolare A.I.C.: SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta dalla società titolare dell'A.I.C. anche nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via della Crosa, 26.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 442/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «FLUIFORT» 30 bustine di granulare × g 2,7.

Titolare A.I.C.: Dompè farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 443/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «LEVOTUSS» sciroppo × ml 200.

Titolare A.I.C.: Dompè farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 444/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «BPAA-GEL» tubo × g 50 gel al 3%.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale.

Modifica apportata:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «TRAXAM»;

numeri di A.I.C.: i numeri di A.I.C. restano invariati (026099010 in base 10, 0SWI1B2 in base 32) poiché il prodotto non risulta essere mai stato messo in commercio con la precedente denominazione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 445/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «TATIG» 15 capsule 50 mg.

Titolare A.I.C.: Biomdustria farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Novi Ligure, via de Ambrosiis, 2, codice fiscale 00885470062.

Modifica apportata: produttore: la specialità è ora prodotta e controllata anche dalla società Pfizer italiana S.p.a., nello stabilimento sito in Latina, s.s. 156, km 50.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 446/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «RETICULOGEN» 6 fiale i.m. × ml 1.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: produttore:

la produzione della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, è ora effettuata dalla società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio;

i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 447/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «NIZAX I.V.» 5 fiale × mg 100/4 ml; 5 fiale × mg 150/6 ml e 5 fiale × mg 300/12 ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: produttore:

La produzione della specialità medicinale, nelle preparazioni sopraindicate, è ora effettuata dalla società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara), Contrada S. Emidio.

I controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze) come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 448/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «AMINOMAL» 10 supposte × mg 350.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora n. 22/24.

Modifica apportata:

Produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società Berlin - Chemie AG nello stabilimento sito in Berlino (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. 449/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «DENIBAN» (amisulpride) - 12 compresse × mg 50.

Titolare A.I.C.: Lirca Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata:

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Limito (Milano).

La produzione della specialità può essere effettuata anche dalla società Laboratoires Delagrange nello stabilimento sito in Chilly - Mazarin - Parigi (Francia), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e dei controlli da parte della società titolare dell'A.I.C. nel succitato stabilimento sito in Limito (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Provvedimento n. MI/395/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinale: «SOMOFILLINA» ritardo.

Titolare A.I.C.: Fisons italchimici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cisterna (Latina), corso Repubblica n. 151.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: asma bronchiale, affezioni polmonari con componente spastica-bronchiale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 ottobre 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti n. MI/393/1993, 394/1993 e n. 396/1993 del 6 ottobre 1993

Specialità medicinali - Titolari A.I.C.:

«ASMALENE» - F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37, Firenze;

«BRONCOCOR» - IRBI S.p.a., s.s. Pontina 28, Pomezia (Roma);

«PRONTOVENT» - Salus Researches S.p.a., via Aurelia 58, Roma.

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 16 ottobre 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Nota n. 800/4/476 del 12 ottobre 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., cod. fisc. n. 08257500150, ha trasferito la sede legale da via A. Kuliscioff 37, Milano a via G.G. Winckelmann, 2 - Milano.

Nota n. 800/4/477 del 12 ottobre 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la Bonomelli S.r.l., cod. fisc. n. 03492910371, ha trasferito la sede legale da via Cervellati, 4, Bologna a via Mattei, 6 - Zola Predosa (Bologna).

93A5825

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali

Decreto n. 6/RR del 30 settembre 1993

Società titolari AIC o rappresentanti in Italia delle titolari estere	Specialità e confezioni	Codice	Not 32
Istituto Chemioterapico - Cod. fisc. 07704130157	*Anasclerol*		
	8 fiale liof 15 mg + 8 fiale	023536028	0QG8DW
	gocce orali 30 ml	023536030	0QG8DY
Biomedica Foscama - Cod. fisc. 00408870582	*Blox*		
	gocce 30 ml	023712021	0QMN8P
Corvi Cod fisc. 09776510159	*Clesidren*		
	im iv 10 fiale 200 mg	023583053	0QHQBF
	30 compresse 100 mg	023583065	0QHQBT
	40 compresse 100 mg	023583077	0QHQC5
Inverni Della Beffa - Cod. fisc. 07834970159	*Pigenil*		
	mite 15 capsule 25 mg	023717010	0QMT4L
	mite 30 capsule 25 mg	023717022	0QMT4Y
Corvi Cod fisc 09776510159	*Sobrepin*		
	20 capsule 100 mg	021481080	0NHKMS
	24 capsule	021481092	0NHKN4
	24 capsule 200 mg	021481116	0NHKNW
	12 bustine granul 100 mg	021481128	0NHKP8
Corvi - Cod fisc. 09776510159	*Toliman*		
	100 15 capsule	022535025	0PHQVK
	100 50 capsule	022535049	0PHQW9
Inverni Della Beffa - Cod. fisc. 07834970159	*Vraap*		
	30 capsule 30 mg	024598017	0RGPJ1
	40 capsule 30 mg	024598029	0RGPJF
Corvi Cod fisc 09776510159	*Bronserene Tisana*		
	flacone 120 g	011096029	0BLMYX
Corvi Cod fisc. 09776510159	*Bronchised*		
	ad sciroppo 200 ml	001858012	01SQGW
	bb sciroppo 200 ml	001858024	01SQH8
Corvi - Cod fisc 09776510159	*Cantricin*		
	12 ovuli vaginali	024262014	0R4FCY
Inverni Della Beffa - Cod fisc 07834970159	*Cicolene*		
	30 confetti 10 mg	022224012	0P674D
Zambon - Cod fisc 03804220154	*Desaci*		
	25 compresse 0,25 mg	013338013	0DR1DX
	im iv 10 fiale 2 ml 0,4 mg	013338025	0DR1F9
	gocce orali 15 ml	013338037	0DR1FP
Corvi Cod. fisc 09776510159	*Doxised*		
	ad sciroppo 150 ml	020723019	0MSLBC
	bb sciroppo 150 ml	020723021	0MSFBF
Astra Simes - Cod fisc. 07968910153	*Emofol*		
	im 5 fiale + 5 fiale 2 ml	002262018	025102
Lampugnani - Cod fisc. 00738630151	*Equipan*		
	sciroppo 170 g	020403010	0MGNU2
Corvi Cod fisc 09776510159	*Ergozim Lactis*		
	10 flaconcini orali 5 ml	008632010	087FQB
I P F I - Cod fisc 07512780151	*Eudigest*		
	sciroppo 200 ml	009773019	09B7YV

Società titolari AIC o rappresentanti in Italia delle titolari estere	Specialità e confezioni	Codice	Not 32
Lampugnani - Cod. fisc 00738630151	*Gastrosanol*		
	polvere orale 150 g	001688011	01MJGC
Corvi - Cod. fisc 09776510159	*Gineosepta*		
	polvere ginec. 7 bustine 10 g	004216011	0153JC
Corvi - Cod fisc. 09776510159	*Kindian*		
	pomata 40 g	011804022	0C87CQ
Zambon - Cod fisc 03804220154	*Lysolac*		
	20 capsule	023724014	0QMZZG
Molteni - Cod. fisc 01286700487	*Malto mannite magnesiaca*		
	sospensione orale 100 g	005302017	051TS1
	sospensione orale 200 g	005302029	051TSF
Lusofarmaco - Cod fisc 00714810157	*Varcolo*		
	im 4 fiale 2 ml	013977018	0FBKFU
Zambon - Cod. fisc 03804220154	*Palmofen*		
	12 capsule 500 mg	024927016	0RSQT8
Corvi - Cod. fisc. 09776510159	*Prid*		
	sciroppo 200 ml	010079034	09MLTU
	boldo sciroppo 200 ml	010079046	09MLU6
Inverni Della Beffa - Cod. fisc. 07834970159	*Pulmosoto*		
	24 compresse	004146039	03YJVR
	flacone sciroppo 150 ml	004146041	03YJVT
Corvi - Cod. fisc. 09776510159	*Reused*		
	10 supposte	008406011	080JZV
Inverni Della Beffa - Cod. fisc. 07834970159	*Ritmos*		
	20 confetti 50 mg	016736011	0HYRSC
	im 6 f 2 ml 50 mg	016736035	0HYRT3
Zambon - Cod. fisc. 03804220154	*Saccarol*		
	aa emulsione orale g 180	004125011	03XWBM
	bb emulsione orale g 180	004125023	03XWBZ
Bracco - Cod. fisc. 00825120157	*Sistalgin compositum*		
	20 confetti	022554012	0PJ9DW
	6 supposte	022554024	0PJ9F8
Corvi - Cod. fisc. 09776510159	*Sobrepin antibiotico*		
	12 capsule	023855012	0QRZX4
	18 capsule	023855024	0QRZXJ
	grat 40 g	023855036	0QRZXW
	grat 80 g	023855048	0QRZY8
	1 flac 500 mg + 1 f	023855051	0QRZYC
	3 fl 500 mg + 3 f	023855063	0QRZYR
	1 fl 1 g + 1 f	023855075	0QRZZ3
	3 fl 1 g + 3 f	023855087	0QRZZH
Corvi - Cod fisc. 09776510159	*Soltux*		
	sciroppo 200 ml	024774010	0RN1CU
	20 pastiglie	024774022	0RN1D6
Zambon - Cod. fisc. 03804220154	*Vallene*		
	20 compresse 300 mg	019653017	0LRSDT
Zambon - Cod. fisc. 03804220154	*Winstrol*		
	20 compresse 2 mg	020122014	0M62DY
	im 1 flacone 50 mg	020122026	0M62FB

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 ottobre 1993.

I lotti prodotti anteriormente non possono essere più venduti a decorrere dal 1° maggio 1994.

93A5826

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di ricercatore universitario

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Ancona è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P05 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università Bocconi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P01 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A03 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P05 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. F20 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

93A5857

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 335/1993 del 27 luglio 1993, riguardante la specialità medicinale «FLOGOTISOL», alla pag. 31, seconda colonna, dove è scritto: «il controllo continua ad essere effettuato dalla *società titolare dell'AIC* come precedentemente autorizzato», si legga: «il controllo continua ad essere effettuato dalla *Zambon Group S.p.a., nell'officina sita in Vicenza, via della Chimica, 9,* come precedentemente autorizzato».

93A5833

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* in corrispondenza dei provvedimenti n. 412/1993 e n. 413/1993 del 15 settembre 1993 alla pag. 47, prima colonna, ove è indicato il titolare AIC, in luogo di: «*Roche S.p.a.*», leggasi: «*F. Hoffmann La Roche Ltd. Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla Roche S.p.a.*»; inoltre, dove è indicato il produttore in luogo di: «*ditta titolare dell'AIC*», leggasi: «*ditta rappresentante in Italia della titolare dell'AIC*».

93A5834

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 488/1993 del 18 giugno 1993, riguardante la specialità medicinale «ERGEN», alla pag. 33, seconda colonna, ove sono riportate le indicazioni terapeutiche, in luogo di: «... negli stati *percirrotici* ...», leggasi: «... negli stati *precirrotici* ...».

93A5835

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300